

OPINIONE

OLIVIERO MAZZA

La Corte, la prescrizione e la fallacia del risultato utile

Con una sentenza annunciata in cui la conclusione tradisce le premesse, la Corte costituzionale ha sospeso la prescrizione nel periodo di emergenza Covid. A dispetto dei principi enunciati, si è preferita una concezione autoritaria dei rapporti fra Stato e individuo.

The court, the prescription and the fallacy of the useful result

With an announced judgment in which the conclusion betrays the premises, the Constitutional Court suspended the limitation period in the emergency period Covid. In spite of the principles set out, an authoritarian conception of relations between the State and the individual was preferred

SOMMARIO: 1. Una sentenza annunciata. - 2. Le questioni irrisolte. - 3. Il sillogismo spezzato. - 4. Ulteriori contraddizioni: il bilanciamento di valori asimmetrici. - 5. Una luce nella notte.

1. *Una sentenza annunciata.* La Corte costituzionale non ha smentito le attese con una sentenza prevedibile e addirittura prevista¹, frutto dei lavori preparatori che una parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza di legittimità² hanno alacramente coltivato con inusuale convergenza verso quel presunto “risultato utile” rappresentato dalla generalizzata sospensione dei termini di prescrizione in tutti i processi in corso durante la fase più acuta dell'emergenza Covid-19.

Non mancano, tuttavia, importanti affermazioni di principio che meritano di essere sottolineate, ma che, al tempo stesso, trasmettono al lettore una sensazione di incompiutezza. È come se il sillogismo sviluppato dal Giudice delle leggi, poste alcune solide e condivisibili premesse, si sia poi interrotto proprio al momento di trarre la conclusione che sarebbe stata logicamente necessitata. Una decisione in chiaroscuro, che riafferma alcuni principi fondamentali del garantismo di matrice liberale, ma che poi lascia del tutto insoddisfatti per la scelta politica di addossare all'imputato in attesa di giudizio i costi dell'inefficienza dello Stato nel gestire il servizio giustizia al tempo della pandemia. Questa ambiguità di fondo si riflette sui difetti della motivazione caratterizzata non solo dalla mancanza di validità sintattica, resa evidente dall'incoerenza della conclusione raggiunta rispetto alle premesse poste, ma

¹ Sia consentito rinviare a MAZZA, *La legalità estinta (per prescrizione) e lo squilibrio dei valori costituzionali*, in questa *Rivista*, 2020.

² Per un quadro d'insieme, cfr. GATTA, *Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l'emergenza Covid-19*, in www.sistemapenale.it.

anche per la sua struttura sostanziale priva di fondatezza semantica, essendo rimaste irrisolte almeno due fondamentali questioni che rappresentano il presupposto stesso dell'incidente di legittimità costituzionale. Il loro mancato approfondimento è dovuto alla scelta della Corte di adagiarsi sui già ricordati lavori preparatori che hanno affrontato e risolto le "questioni pregiudiziali" con evidente semplificazione entimematica in cui la complessità viene ridotta e risultano dissimulate premesse non del tutto certe, tanto nella loro dimensione giuridica, quanto nelle loro connessioni logiche.

2. Le questioni irrisolte. Nella ricostruzione offerta dalla Corte costituzionale non affiora nemmeno il dubbio che la vicenda normativa considerata presenti effettivamente le condizioni giuridico-testuali per l'impiego strumentale della porta dell'art. 159 c.p., sebbene non sia poi così scontato né che l'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 abbia introdotto una nuova causa di sospensione dei procedimenti e dei processi né che la stessa previsione normativa non disponga autonomamente la sospensione dei termini di prescrizione.

Come detto, le certezze su cui poggia la decisione in esame sono il frutto avvelenato di una trama abilmente tessuta dal diritto vivente attraverso semplificazioni e scorciatoie ermeneutiche giustificate dal raggiungimento del fine rappresentato dal presunto risultato utile di sterilizzare in forma generalizzata i termini di prescrizione. Per ben cinque volte nel testo della motivazione la sospensione del processo viene definita come la stasi di tutte le attività processuali: «in altri termini la sospensione del processo, cui va ricollegata quella della prescrizione, è prevista da una norma che imponga una "stasi" del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi»³. In ragione di una così netta definizione del concetto di sospensione del processo (o del procedimento) sarebbe stato lecito attendersi un'analisi altrettanto accurata degli effetti provocati dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, in modo tale da verificare se effettivamente la nuova previsione presenti i tratti caratteristici della sospensione del processo che, ai sensi dell'art. 159, co. 1, c.p. porta con sé la sospensione della prescrizione. Nulla di tutto ciò è dato rinvenire nel ragionamento della Corte, la stasi è un dogma che non richiede riscontro nel discorso giustificativo, non si pone nemmeno come tema di accertamento l'ipotetica incertezza sulla sospensione dei processi e dei procedimenti che sarebbe disposta dall'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020.

A dispetto dell'approccio massimalista della sentenza, un'interpretazione

³ Corte cost., n. 278 del 2020, § 15 della motivazione.

semplicemente fedele al dato testuale avrebbe reso non solo plausibile, ma addirittura difficilmente contestabile la conclusione opposta, ossia che l'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020 non preveda né la sospensione dei procedimenti, né quella dei processi, ma si limiti a stabilire la sospensione dei termini «per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», salvo precisare che «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».

In una materia coperta dalla riserva costituzionale di stretta legalità, tanto processuale quanto sostanziale, l'interprete dovrebbe almeno considerare le implicazioni fornite dal tenore letterale dell'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020.

La sospensione dei termini per il compimento di atti processuali non equivale semanticamente e giuridicamente alla sospensione dei procedimenti o dei processi. La sospensione dei termini non sospende il processo o il procedimento intesi nella loro interezza e nemmeno il compimento di singole attività, ma solo la decorrenza di eventuali termini previsti per il compimento di specifici atti processuali. La sospensione del processo o del procedimento è istituito diverso che trova applicazione solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge e determini la paralisi di qualsiasi attività processuale. Concettualmente si tratta di situazioni distinte: in costanza della sospensione dei termini, le attività possono essere validamente compiute, ad esempio può essere depositata una impugnazione o una sentenza, l'unica conseguenza è che il lasso di tempo a disposizione risulta dilatato; al contrario, quando il processo o il procedimento sono sospesi non può essere compiuta alcuna attività, a meno che non sia la legge stessa a consentirlo specificamente a titolo di eccezione. Per comprendere il grossolano errore di impostazione è sufficiente richiamare quanto accade ogni anno in occasione della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto (art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742): mai nessuno ha sostenuto la tesi che si trattasse di una sospensione del processo e che dovesse comportare, ex art. 159, co. 1, c.p., la sospensione della prescrizione.

Nemmeno il combinato disposto dei commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 2020 determina una sospensione del processo o del procedimento: il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini non integrano, neppure sinergicamente intesi, quella situazione di paralisi implicata dalla sospensione del procedimento o del processo. Proprio il rinvio disposto dal giudice in occasione di un'udienza già calendarizzata nel periodo considerato emergenziale dal

legislatore è senza dubbio un'attività incompatibile con la stasi processuale imposta dalla sospensione. Anche se il rinvio venisse disposto fuori udienza, si tratterebbe comunque di un'attività processuale inconciliabile con l'inerzia che deve caratterizzare la sospensione nel corso dell'intero periodo.

Il concetto appare ancor più chiaro con riferimento alla fase procedimentale in cui i termini sono sospesi, ma l'attività investigativa può legittimamente proseguire. Nessuno può teorizzare l'invalidità di un atto compiuto nel periodo di sospensione dei termini, così come non si può ipotizzare l'invalidità della sentenza o della impugnazione depositate fra il 9 marzo e l'11 maggio (30 giugno) 2020.

La stessa giurisprudenza⁴, prima di impegnarsi nella costruzione del diritto pandemico, si era espressa nel senso di escludere che i criteri tradizionali della obbligatorietà e della particolarità della previsione di legge fossero sufficienti per riconoscere i casi di sospensione del processo incidenti sulla prescrizione, adottando una impostazione che potremmo definire "valoriale", ispirata a un criterio ermeneutico storico-evolutivo in base al quale «l'art. 159 co. 1 c.p. deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa». In quest'ottica, ben diversa da quella adottata dalla Corte costituzionale, il discrimine su cui calibrare gli effetti sostanziali della sospensione del processo sarebbe, dunque, rappresentato dall'ascrivibilità del rinvio a una richiesta formulata dalla difesa e non giustificata dall'esercizio di specifiche prerogative difensive.

Applicando al caso di specie questo principio generale enunciato dalle Sezioni Unite e divenuto nel tempo *ius receptum*, e facendo prevalere l'interpretazione sistematica su quella meramente letterale, la conclusione sarebbe la medesima, risultando ovvio che, anche sul piano dei valori in gioco, le presunte sospensioni del processo imposte dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020 non sarebbero imputabili alla difesa e, di conseguenza, non dovrebbero determinare la sospensione dei termini di prescrizione.

Il secondo profilo rimasto irrisolto nella motivazione della decisione in com-

⁴ Si fa riferimento a Cass., Sez. un., 11 gennaio 2002, Cremonese, in *Mass. Uff.*, n. 22050901, che rappresenta un vero e proprio *leading case* nella interpretazione delle cause di sospensione della prescrizione dettate dall'art. 159, co. 1, c.p.

mento riguarda la previsione espressa della sospensione dei termini di prescrizione stabilita dall'art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020. A fronte di una norma speciale espressa, non è possibile invocare la previsione generale dell'art. 159 c.p. per affermare che la sospensione della prescrizione deriverebbe dalle cause di sospensione del processo (*lex specialis derogat generali*). Il principio di specialità è il criterio ermeneutico impiegato per risolvere le antinomie normative di cui occorre necessariamente tener conto, mentre la scelta legislativa di dettare una disciplina speciale trova la sua logica spiegazione nel timore (fondato) di non ottenere la sospensione della prescrizione attraverso la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze che, come detto, sono cosa ben diversa dalla sospensione dei procedimenti e dei processi. La previsione speciale dell'art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 è, quindi, la miglior conferma del fatto che la sospensione della prescrizione non può derivare dall'art. 159 c.p., sia perché l'art. 83 co. 2 d.l. n. 18 del 2020 non introduce una nuova causa di sospensione del procedimento e del processo sia perché il successivo quarto comma dispone autonomamente ed espressamente la sospensione della prescrizione.

La Corte costituzionale spende poche parole sul punto, sebbene si tratti di questione cruciale, affermando un sorprendente *principio*, che potremmo definire *della ridondanza*, capace di superare la regola della specialità. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «la previsione del comma 4 del censurato art. 83, secondo cui è sospeso anche il corso della prescrizione in ragione della sospensione del procedimento o del processo penale, non è inutile perché fissa, in modo espresso e quindi in termini maggiormente chiari, compatibili con il rispetto del principio di eguaglianza, la collocazione della disposizione nell'alveo della causa generale di sospensione contenuta nell'art. 159, primo comma, cod. pen., secondo una tecnica legislativa non nuova»³. Ebbene, per la Corte *melius abundare quam deficere*, ma resta il fatto che una previsione speciale riguardante la sospensione dei termini di prescrizione, che peraltro non richiama minimamente l'art. 159 c.p., non avrebbe senso se la medesima conseguenza potesse discendere direttamente dalla norma generale costituita dall'art. 159 c.p. La questione, come detto, non è di poco momento perché solo attraverso il richiamo all'art. 159 c.p. la Corte costituzionale ritiene di poter sfuggire alla censura di retroattività sfavorevole della nuova disciplina, come è reso evidente dal seguente passaggio della motivazione: «sotto questo profilo, il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso del-

³ Corte cost., n. 278 del 2020, § 16.

la prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della ‘particolare disposizione di legge’ di cui al primo comma dell’art. 159 c.p., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi *a quibus*. La regola, secondo cui quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge lo è anche il corso della prescrizione, è certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perché contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla richiamata novella del 2005»⁶.

Su queste basi, se la sospensione della prescrizione discendesse dall’art. 83 co. 4 d.l. n. 18 del 2020, come in effetti deve riconoscersi alla luce del tenore letterale della norma in questione, anche per la Corte saremmo in presenza di una norma penale sostanziale connotata dalla retroattività sfavorevole, in contrasto con l’art. 25 co. 2 Cost. È solo il richiamo improprio all’art. 159 c.p. che consente di superare l’incidente di costituzionalità.

Volendo connotare in chiave psicologica il ragionamento svolto dalla sentenza in esame, non è difficile scorgere l’attivazione del meccanismo della rimozione dei fatti disturbanti, tecnica di difesa che consente di raggiungere l’obiettivo senza tener conto della realtà rappresentata dalla precisa scelta del legislatore emergenziale di dettare, con disciplina sopravvenuta, la sospensione dei termini di prescrizione, a prescindere dal riferimento al collaudato meccanismo del collegamento fra sospensione del processo e sospensione della prescrizione contemplato dall’art. 159 c.p. Il dato di realtà disturbante, rimosso dalla Corte costituzionale sulla scorta dei lavori preparatori, è che l’art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 rappresenta una *lex specialis* con cui si sospende la prescrizione per un lasso di tempo predeterminato, dal 9 marzo all’11 maggio (30 giugno) 2020, e che assume le vesti di norma temporanea. Le leggi temporanee, infatti, sono «quelle che fin dalla loro emanazione hanno prefissato il termine in cui cesseranno di avere vigore»⁷. Trattandosi di legge penale temporanea, alla stessa si applica la regola intertemporale del divieto di retroattività (art. 2, co. 5, c.p.) sancito dall’art. 2, co. 1, c.p. e, ancor prima, dall’art. 25, co. 2, Cost.

Senza dimenticare che la sospensione della prescrizione per i soli reati commessi dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (in realtà fino al 30 giugno 2020, come sostenuto anche dalla sentenza in commento sulla scia della giurisprudenza di legittimità⁸) sarebbe altresì dotata di ragionevolezza e di senso plausibile: nella

⁶ Corte cost., n. 278 del 2020, § 16.

⁷ PAGLIARO, *Legge penale nel tempo*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1973, 1072.

⁸ Cass., Sez. V, 9 novembre 2020, n. 31269, inedita.

primissima fase dell'emergenza, lo Stato non era nemmeno in grado di attivare i consueti meccanismi di polizia e di scoprire l'eventuale commissione dei reati e, quindi, si giustificava la sospensione dei termini di prescrizione per i fatti compiuti in questa finestra temporale, nel pieno rispetto del principio costituzionale di irretroattività sfavorevole.

3. *Il sillogismo spezzato.* Non tutto è contestabile nella sentenza in commento. Si rinvengono, infatti, alcune affermazioni di principio di estrema rilevanza che meritano di essere opportunamente ricordate, anche se poi risultano calate in un contesto decisionale che finisce per svuotarle di significato concreto, quantomeno con riferimento alla vicenda normativa presa in esame.

Anzitutto, la Corte costituzionale ha confermato integralmente la “giurisprudenza Taricco”⁹, ribadendo, in modo forse ancor più perentorio, «che la determinazione della durata del tempo, il cui decorso estingue il reato per prescrizione (art. 157, primo comma, c.p.), ricade nell'area di applicazione del principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, Cost., a mente del quale '[n]essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso’»¹⁰.

La prescrizione, pertanto, rientra a pieno titolo nel perimetro del diritto penale sostanziale e, come tale, risulta ancorata al *tempus commissi delicti* «che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad essa riconduce la pena ... ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrà essere applicata per essere il reato estinto per prescrizione (art. 157 cod. pen.)»¹¹. Il Giudice delle leggi parla di una proiezione diacronica della punibilità «nel senso che non solo l'autore del fatto deve essere posto in grado di conoscere *ex ante* qual è la condotta penalmente sanzionata (ossia la fattispecie di reato) e quali saranno le conseguenze della sua azione in termini di sanzioni applicabili (ossia la pena), ma deve egli avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l'accertamento nel processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale (ossia la durata del tempo di prescrizione del reato), anche se ciò non comporta la precisa predeterminazione del *dies ad quem* in cui maturerà la prescrizione».

La conclusione merita incondizionata adesione: tutto ciò che «incide sulla

⁹ Corte cost., n. 115 del 2018, con nota di CIVELLO, in questa *Rivista*, V. anche Corte. cost., ord. n. 24 del 2017.

¹⁰ Corte cost., n. 278 del 2020, § 9.

¹¹ Corte cost., sent. n. 278 del 2020, § 9.

punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, ... rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale»¹².

Si tratta di affermazioni importanti che andrebbero scritte a chiare lettere in tutti i manuali di diritto penale e che sgombrano il campo da quelle tesi, soprattutto dottrinali, che da tempo ipotizzano una processualizzazione della prescrizione strumentale alla sua più agevole manipolazione da parte del legislatore. È ovvio che cristallizzare le regole della prescrizione al *tempus commissi delicti* significa escludere in radice la possibilità di interventi normativi volti a scongiurare l'estinzione dei reati *sub iudice* o comunque già commessi. La Corte ha colto, molto lucidamente, i riflessi processuali della prescrizione, senza però modificarne la natura schiettamente sostanziale, e questo è certamente il maggior pregio della decisione in commento: «la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, l'arresto della procedibilità dell'azione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale»¹³. Anche sui controversi rapporti fra istituto sostanziale e principio di durata ragionevole del processo la Corte ha preso una posizione chiara, che smentisce apertamente chi ha sempre negato il collegamento¹⁴, ricordando come la prescrizione possa assumere una precisa valenza processuale, «concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo co., Cost.)»¹⁵, come già del resto affermato con la sentenza n. 143 del 2014.

In sintesi, nel pensiero della Corte la prescrizione è un istituto di natura sostanziale che spiega i suoi effetti sul processo, soprattutto sulla procedibilità dell'azione, e che concorre a garantire l'osservanza del principio costituzionale di ragionevole durata. Una fotografia esatta delle necessarie interazioni fra diritto e processo nonché la conferma di quella ricostruzione che vede la prescrizione operare, nei fatti, quale sanzione per tutti i casi in cui la durata del processo risulti eccessiva¹⁶.

Altrettanto opportuna è la precisazione che «il rispetto del principio di legalità

¹² Corte cost., n. 278 del 2020, § 9, da cui è tratta anche la citazione immediatamente precedente nel testo.

¹³ Corte cost., n. 278 del 2020, § 9.

¹⁴ Per alcuni autori, sostenere che la prescrizione servirebbe a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo sarebbe «una giuridicolaggine» (GIOSTRA, *Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione*, in www.sistemapenale.it, 2020).

¹⁵ Corte cost., n. 278 del 2020, § 10.

¹⁶ Per un approfondimento sul punto, v. MAZZA, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 157 ss.

coinvolge anche la disciplina della decorrenza, della sospensione e dell'interruzione della prescrizione stessa perché essa, nelle sue varie articolazioni, concorre – come già rilevato – a determinare la durata del tempo il cui decorso estingue il reato per prescrizione»¹⁷. Nel tentativo di limitare al massimo la portata applicativa del principio, si era infatti prospettata la distinzione fra disciplina dell'interruzione della prescrizione, di natura sostanziale, e disciplina della sospensione, di carattere processuale¹⁸. Distinguo che la Corte ha respinto decisamente e che sembrava dettato, ancora una volta, dalla ragion pratica di consentire manipolazioni della durata dei termini prescrizionali mediante comodi aggiustamenti delle sospensioni.

Quest'ultimo punto, come si dirà fra poco, è quello determinante per la soluzione della questione sottoposta a scrutinio di legittimità. Se, infatti, la Corte avesse tenuto ferma l'affermazione per cui la disciplina della sospensione della prescrizione è attratta nell'alveo della materia penale sostanziale e trova la copertura del principio di irretroattività sfavorevole, la decisione assunta sarebbe stata di segno opposto.

Prima, però, di occuparci del sillogismo spezzato, occorre soffermarsi su un'ultima relevantissima affermazione di principio. La sentenza in commento ricorda che nel sistema costituzionale esistono alcuni super-diritti che non tollerano bilanciamenti di sorta con altri valori concorrenti, in quanto rappresentano principi di civiltà di carattere assoluto, come tali incomprimibili anche di fronte a emergenze di vario tipo. In questi super-diritti va iscritta a pieno titolo «la garanzia del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.) [che] nel suo complesso (tale perciò da coprire anche le implicazioni sostanziali delle norme processuali) dà corpo e contenuto a un diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato, diritto che – avendo come contenuto il rispetto del principio di legalità – da una parte, non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti in ipotesi antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore, la quale rappresenta un 'valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali' (sentenze n. 32 del 2020, n. 236 del 2011 e n. 394 del 2006). Dall'altra parte, tale garanzia, espressa dal principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., appartiene al nucleo essenziale dei diritti di libertà che concorrono a definire la identità costituzionale dell'ordinamento giuridico nazionale, quale riconosciuta

¹⁷ Corte cost., n. 278 del 2020, § 12.

¹⁸ Per una analoga ricostruzione, cfr. BARTOLI, *Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare*, in www.sistemapenale.it.

dall'ordinamento dell'Unione europea, segnatamente nella clausola generale di cui all'art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), così come firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (ordinanza n. 24 del 2017). Nello statuto delle garanzie di difesa dell'imputato, il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., esteso fino a comprendere anche la determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati, ha un ruolo centrale, affiancandosi al principio di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, Cost.) e a quello della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). Da ultimo, esso si proietta finanche sull'esecuzione della pena quanto al regime delle misure alternative della detenzione (sentenza n. 32 del 2020)¹⁹.

Come si può agevolmente notare, la premessa maggiore del ragionamento era molto solida e condivisibile: la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale a cui si applica inderogabilmente la garanzia del principio di legalità e il suo corollario intertemporale della irretroattività sfavorevole. Tale principio è di valore assoluto, non bilanciabile né comprimibile, sottratto alla discrezionalità del legislatore ordinario. Anche la premessa minore era stata impostata con altrettanto rigore dalla Corte: il rispetto del principio di legalità riguarda pure la disciplina della sospensione della prescrizione in quanto l'estinzione del reato dipende direttamente dal tempo della prescrizione calcolato tenendo conto pure dei periodi di sospensione. La differenza fra la punibilità e la non punibilità in concreto passa anche dal conteggio o meno della sospensione del termine prescrizionale.

A questo punto, la conclusione del sillogismo avrebbe dovuto essere di carattere necessario e direttamente dimostrativo: la disciplina delle cause di sospensione della prescrizione non può che essere sottoposta al principio di irretroattività sfavorevole, con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020 se inteso come applicabile ai processi in corso per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

La Corte ha invece raggiunto una ben diversa deduzione, seguendo un percorso non proprio lineare. Trattando il tema della sospensione del processo, ammesso, ma come detto, non concesso, che l'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020 abbia introdotto una nuova causa di sospensione delle attività processuali legata alla pandemia, il riferimento naturale è stato all'art. 159 c.p. che prevede, al primo comma, una causa generale di sospensione della prescrizione

¹⁹ Corte cost., n. 278 del 2020, § 10.

legata proprio ai casi in cui la legge disponga la sospensione del processo. L'attenzione si è appuntata su questa previsione del codice penale che funge da cerniera fra le due sospensioni del processo e della prescrizione e che «rispetta il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e determinato, aperto all'integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare ... il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.)»²⁰. Secondo la Corte, la legge integratrice del precetto penale rappresentato dall'art. 159, co. 1, c.p. deve rispettare i principi di ragionevole durata del processo, di ragionevolezza e di proporzionalità, ma sorprendentemente non quello di legalità sostanziale sotto forma di irretroattività sfavorevole. Questa eccezione non è, tuttavia, in alcun modo giustificata e si pone in aperta contraddizione con le premesse, in particolare con l'affermazione secondo cui tutta la disciplina della prescrizione è attratta nell'area del diritto penale sostanziale, compresa la regolamentazione della sospensione e della interruzione dei termini. Se la sospensione della prescrizione, in quanto materia penale, deve soggiacere al principio di irretroattività sfavorevole, non si comprende per quale ragione detta sospensione, ancorché determinata dalla sospensione del processo, non debba rispettare il principio intertemporale di garanzia.

L'errore logico del sillogismo decisorio è ben rappresentato dalla vuota considerazione che l'art. 159 c.p. è entrato in vigore prima delle condotte che si trovano oggi *sub iudice*. Ma se l'art. 159 c.p. presenta un contenuto precettivo che è determinato dalla legge che dispone la sospensione del processo, è evidente che a quest'ultima e alla sua entrata in vigore occorre fare riferimento. Non ha alcun significato affermare che «una nuova causa di sospensione – riconducibile alla causa generale di cui all'art. 159, primo comma, c.p. e quindi applicabile anche a condotte pregresse – non può decorrere da una data antecedente alla legge che la prevede»²¹. Al *tempus commissi delicti* non va parametrato solo l'art. 159, co. 1, c.p. che è semplicemente una disposizione vuota di contenuto precettivo, come dice la stessa Corte una mera cerniera, ma la legge che stabilisce la sospensione del processo e così determina automaticamente la sospensione della prescrizione. La conclusione raggiunta dalla Corte è completamente priva di logica giuridica se solo si considera che «l'art. 25, co. 2, ci offre un suo parametro, per così dire autosufficiente, pro-

²⁰ Corte cost., n. 278 del 2020, § 13.

²¹ Corte cost., n. 278 del 2020, § 13.

prio perché la proibizione costituzionale cade su ogni norma che determini l'essere o non esser condanna ...[mentre] sarebbe ... abnorme ammettere e salvare effetti retroattivi, sol che il legislatore – anziché intervenire direttamente (il termine prescrizionale è accresciuto per il delitto di corruzione – poniamo – di quattro anni) – preferisse ottenere gli stessi effetti, giovandosi del 'raccordo' ex art. 159 c.p. e dettando invece: i processi per quel reato s'intendono sospesi nel lasso temporale che corre fra la richiesta di decreto ex art. 429 c.p.p. e l'udienza preliminare; fra tale decreto e l'apertura del dibattimento, ecc. Così l'asserito *tempus regit actum* produrrebbe una sorta di retroattività nascosta, indiretta. Dunque, il discorso risulta facile, a fronte di trucchi normativi come quelli»²².

Il sillogismo avrebbe dovuto trovare una ben diversa conclusione, al netto dei vecchi e sperimentati trucchi normativi: ribadito che il riferimento all'art. 159 c.p. è ultroneo in presenza della espressa previsione contenuta nell'art. 83, co. 4, d.l. n. 18 del 2020, la sospensione del termine prescrizionale sarebbe comunque determinata, a tutto concedere, dal combinato disposto di due leggi, l'art. 159, co. 1, c.p. e l'art. 83, co. 1 e 2, d.l. n. 18 del 2020, da considerarsi entrambe penali in quanto incidenti su materia coperta dall'art. 25, co. 2, Cost., e ciò per stessa ammissione della sentenza in esame secondo cui il rispetto del principio di legalità coinvolge anche la disciplina della sospensione della prescrizione.

Non bisogna, dunque, nemmeno scomodare la tematica delle leggi penali in bianco, come invece è stato fatto dai primi commentatori²³, perché tutte e due le disposizioni di legge richiamate, nel loro combinato disposto, concorrono a dettare la disciplina penale sostanziale della sospensione della prescrizione. La legge che prevede la sospensione del processo, considerato l'automatismo imposto dall'art. 159, co. 1, c.p., non è altro che la parte precettiva della legge penale sostanziale, come tale sottoposta alla regola della irretroattività sfavorevole. Anche la giurisprudenza di legittimità ammette che «nell'ambito della fattispecie penale le norme extrapenali non svolgono tutte la stessa funzione e, nel caso delle norme penali in bianco, possono addirittura costituire il precetto, anche se in questo caso, vista la funzione che svolgono, si parla forse

²² NOBILI, *Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale*, in *Foro. it.*, 1998, 318-319.

²³ GATTA, *Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull'art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell'art. 25, co. 2 Cost.*, in www.sistemapenale.it.

impropriamente di norme extrapenali»²⁴. La fattispecie tipica della sospensione della prescrizione ingloba in sé la disciplina della sospensione del processo che risulta essere la vera parte precettiva.

Ciò detto, se anche si volesse fare riferimento alla tematica, non perfettamente coincidente, della legge penale in bianco, si dovrebbe prendere atto che la conclusione non cambierebbe. L'art. 159, co. 1, c.p., infatti, è solo un rinvio mobile alla legge che disciplina la sospensione del processo e non ha una sua autonoma portata precettiva, non disponendo nulla in ordine ai casi in cui il processo o il procedimento rimangono sospesi con conseguente sospensione della prescrizione. E' come se l'art. 159, co. 1, c.p. ponesse solo la sanzione, ossia la sospensione della prescrizione del reato, senza però indicare la condotta, rappresentata dalla sospensione del processo. La struttura condizionale della norma in questione ci fa capire meglio il concetto: "se il processo sarà sospeso nei casi previsti dalla legge, allora lo sarà anche la prescrizione", dove però la protasi non prescrive nulla in ordine ai casi di sospensione del processo che sono regolati da altre leggi, non descrive compiutamente il fatto tipico al quale poi l'apodosi riconnette l'effetto giuridico costituito dalla sospensione della prescrizione.

Per riempire di contenuto precettivo e, in senso stretto, normativo il *passerpartout* dell'art. 159, co. 1, c.p. occorre giocoforza fare riferimento alla legge che regola le cause di sospensione del processo. Volendo usare la terminologia giurisprudenziale, la fattispecie tipica è delineata dalla disciplina che impone la sospensione del processo e, solo quale ulteriore conseguenza, la sospensione della prescrizione, non certo da una previsione strumentale, di cerniera, come l'art. 159, co., 1 c.p. che di per sé non stabilisce quali siano i casi concreti in cui devono operare parallelamente le due sospensioni.

Il tecnicismo giuridico non può, tuttavia, nascondere il paradosso di ritenere soddisfatta la garanzia costituzionale quando «al momento della commissione del fatto il suo autore sa *ex ante* che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell'applicazione di una disposizione di legge [sopravvenuta e quindi imprevedibile] ..., lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione (art. 25, secondo comma, Cost.)»²⁵. La garanzia effettiva non è data dal sapere *ex ante* che, se una previsione di legge sopravvenuta sospenderà il processo, la prescrizione sarà parimenti sospesa, ma dal conoscere esattamente quali siano le leggi vigenti al momento del fatto che potranno determinare la sospensione del processo e della prescrizione.

²⁴ Cass., Sez. un., 16 gennaio 2008, P.G. in proc. Magera, in *Mass. Uff.*, n. 238197.

²⁵ Corte cost., n. 278 del 2020, § 13.

4. *Ulteriori contraddizioni: il bilanciamento di valori asimmetrici.* Per tentare di fornire una qualche plausibilità alla soluzione prescelta che, come detto, contraddice le premesse generali e risponde solo a una decisione politica inconciliabile con i principi correttamente enunciati nella stessa motivazione, la Corte cade in una nuova e ancor più evidente contraddizione e ripiega proprio sul bilanciamento dei valori sottostanti che in precedenza aveva recisamente escluso. A distanza di poche righe si trova sia la solenne affermazione secondo cui il principio di legalità e il corollario della irretroattività sfavorevole sono valori assoluti, non comprimibili nemmeno per tutelare altri interessi di per sé costituzionalmente rilevanti, sia la sconcertante riproposizione del tema del bilanciamento tra valori di rango costituzionale, salvo però non attribuire esplicitamente tale *status* proprio alla materia della prescrizione, con conseguente asimmetria degli interessi in gioco.

In questa inedita comparazione di valori asimmetrici, «da una parte, c'è l'esigenza che - mediante l'esercizio obbligatorio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero (art. 112 Cost.) - i comportamenti in violazione della legge penale siano perseguiti perché il rispetto di quest'ultima appartiene ai fondamentali del comune vivere civile, mentre la sua violazione crea, in misura direttamente proporzionale alla gravità del fatto, allarme sociale e mina la fiducia dei cittadini. Nello stesso verso, inoltre, rileva la tutela delle vittime dei reati: la persona offesa ha anch'essa diritto, quando costituita parte civile, all'accertamento del reato per ottenere il risarcimento del danno per la lesione subita. A fronte di queste esigenze vi è, dall'altra parte, l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo»²⁶, interesse che viene rappresentato sotto forma di mera aspettativa di dubbia, per non dire del tutto mancante, rilevanza costituzionale.

Secondo la Corte, il bilanciamento «rischierebbe di essere alterato se 'una particolare disposizione di legge', che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, in ipotesi, per la ragione imperiosa di una sopravvenuta calamità (quale, nell'attualità, la pandemia da COVID-19, ma similmente in precedenza eventi tellurici, disastri idrogeologici e altri), debba sempre ... lasciar scorrere il tempo di prescrizione dei reati già commessi prima della disposizione censurata e invece arrestarne il decorso solo per i reati commessi dopo, così decurtandone soltanto per questi ultimi la durata, incongruamente quanto inutilmente per essere la prescrizione appena iniziata

²⁶ Corte cost., n. 278 del 2020, § 7.

a decorrere»²⁷.

L'idea stessa del bilanciamento appare malferma con riferimento alla pretesa civilistica risarcitoria che ben potrebbe refluire nella sede propria e, quindi, proseguire al riparo dalla prescrizione del reato. Non dobbiamo però dimenticare che è ormai una specie di mantra quello di condire ogni riflessione con il preminente interesse alla tutela della vittima, senza quasi mai specificare di che cosa si tratti esattamente, ma sottintendendo che nel processo penale debba essere riconosciuto uno spazio anche alla pretesa punitiva privata che altro non è se non una istanza di vendetta privata²⁸. Ci sarebbe molto da riflettere sullo scadimento dei valori della giustizia penale, ma non è questa la sede per approfondire un tema così complesso. Basti ricordare che se la vittima andasse tutelata in quanto portatrice della sua unica legittima pretesa, ossia quella puramente risarcitoria, la sede migliore per garantirle questo diritto non potrebbe che essere quella civile.

L'interesse punitivo dello Stato, che la sentenza riconduce all'art. 112 Cost., è il vero e unico valore concorrente. Ma su questo terreno il tema del bilanciamento merita qualche ulteriore e amara considerazione.

La vulgata, alla quale anche la Corte non si sottrae, è che l'emergenza sanitaria sarebbe una calamità naturale, come i disastri determinati dai terremoti, che rappresenterebbe una causa di forza maggiore e che giustificerebbe il blocco dei processi e della prescrizione, nonché la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, altro aspetto su cui non si è forse riflettuto con la dovuta attenzione.

In via puramente ipotetica, si può dare per scontato che, in costanza dell'emergenza Covid-19, non risulti materialmente possibile celebrare la maggior parte dei processi pendenti. Ci sarebbe ovviamente da discutere se si tratti di una di una impossibilità assoluta e insuperabile, come quando un terremoto distrugge il palazzo di giustizia con tutti i fascicoli processuali, oppure di una mera difficoltà organizzativa, come tale rimediabile. Ma non è importante rilevare un profilo di negligenza nella condotta dell'autorità, profilo pur presente nel caso specifico, poiché il ragionamento può essere utilmente condotto anche rimanendo alla mera ipotesi della impossibilità assoluta.

Le presunte sospensioni comportano che l'individuo sottoposto a processo penale venga privato, temporaneamente, ma comunque per un lasso di tem-

²⁷ Corte cost., n. 278 del 2020, § 13.

²⁸ Ad esempio, secondo GATTA, *Il corso della giustizia e il corso della prescrizione del reato durante l'emergenza Covid-19*, in www.sistemapenale.it, bisogna «rispondere alle attese di giustizia delle vittime».

po significativo, del diritto di accesso al giudice, del diritto di difesa e, più in generale, del diritto a un giusto processo di durata ragionevole, mentre la presunzione d'innocenza, che lo dovrebbe accompagnare fino alla condanna definitiva, entra in uno stato di inevitabile tensione a causa del prolungarsi dell'accertamento. Per non parlare degli imputati sottoposti a misure coercitive che vedono estendersi il termine di privazione della libertà personale *ante iudicium* quando tale innaturale limitazione del diritto inviolabile garantito dall'art. 13 Cost. dovrebbe essere eccezionale, temporalmente circoscritta e ispirata al minimo sacrificio possibile.

A fronte della decisione statuale di sospendere l'esercizio di tutti questi diritti costituzionali, la maggior parte espressamente definiti inviolabili, ci si attenderebbe una qualche forma di indennizzo. Del resto, ai cittadini a cui viene impedito, sempre a causa della pandemia, l'esercizio della libertà di impresa e di iniziativa economia sono riconosciute adeguate (almeno nelle intenzioni) provvidenze, come testimoniano eloquentemente i recenti "decreti ristori". Lo stesso dicasi dei dipendenti che si vedono privati del lavoro, a causa delle chiusure imposte dallo Stato alle attività produttive, ai quali è riconosciuta la cassa integrazione.

Dunque, ai cittadini che subiscono per mano pubblica limitazioni alle libertà economiche sono riconosciuti indennizzi, nel senso che si cerca di non scaricare sui privati il costo delle sospensioni decise dalle autorità pubbliche.

Al contrario, agli individui imputati, che sono presunti innocenti e, quindi, parificati in tutto e per tutto a ogni altro cittadino, non solo non è riconosciuto alcun ristoro, ma è addirittura addossato per intero il costo della scelta dello Stato di non celebrare i processi e di rendere impossibile l'esercizio di diritti fondamentali.

Eppure, nel disegno costituzionale i rapporti civili precedono quelli economici e hanno certamente un peso specifico superiore. Il paradosso emerge con una evidenza disarmante nel "decreto ristori bis" (d.l. n. 149 del 2020) laddove, a fianco di provvidenze economiche di ogni genere per lavoratori e imprese, si introducono nuove cause di sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione per i soggetti in attesa di giudizio.

Questi sono gli esatti presupposti su cui la Corte costituzionale avrebbe dovuto impostare il tema del bilanciamento di interessi: lo Stato può anche decidere di non celebrare i processi per ragioni sanitarie, ma così come indennizza gli imprenditori per le chiusure della loro attività, altrettanto deve fare con gli imputati per i costi derivanti dalla chiusura dei palazzi di giustizia. E l'unico indennizzo possibile è quello di non sospendere i termini di prescrizione del

reato o quelli di custodia cautelare.

Si potrebbe obiettare che tale ristoro sarebbe minimo, e probabilmente l'obiezione coglierebbe nel segno, tuttavia, anche un timido segnale di attenzione per la situazione in cui versa l'imputato darebbe il senso del rispetto della presunzione d'innocenza e del giusto equilibrio nei rapporti fra autorità e individuo sottoposto a processo penale.

Al contrario, appare a dir poco inaccettabile in una democrazia che il costo delle scelte dello Stato di bloccare l'esercizio dei diritti fondamentali sia completamente addossato al singolo che già deve sopportare il giogo del procedimento penale. E si badi bene, come per le attività commerciali che vengono chiuse, non si discute sul fatto che lo Stato sia o meno adempiente al dovere di garantire la sanità pubblica o della natura prevedibile ed evitabile della pandemia, in definitiva non si discute di un profilo di colpa del Governo: anche ammettendo l'impossibilità di opporsi con efficacia al Covid-19 che rappresenterebbe una sorta di causa di forza maggiore, lo Stato ha comunque deciso di indennizzare i cittadini per il mancato esercizio dei loro diritti economici, ma anche di "punire", al tempo stesso, gli imputati privati dei loro diritti costituzionali fondamentali. E la Corte costituzionale non ha avuto nulla da obiettare al riguardo, facendosi forza della indefettibilità della pretesa punitiva garantita dall'art. 112 Cost., senza però considerare quali siano i valori concorrenti.

Nella ricostruzione offerta dalla sentenza in commento manca una seria riflessione in ordine al fondamento costituzionale della prescrizione, così da rendere lo stesso bilanciamento un'operazione di stile. Nell'economia di una decisione politica, dettata dal "risultato utile" da raggiungere a tutti i costi, non è un caso se risulta assente proprio l'analisi del fondamento costituzionale della prescrizione e se la Corte si è limitata a richiamare affermazioni tratte e di maniera, sprovviste di quello spessore giuridico che deve connotare i diritti fondamentali: l'interesse dell'imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo; l'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l'allarme della coscienza comune; il diritto all'oblio; un affievolimento progressivo dell'interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sebbene il decorso del tempo non valga di per sé a stendere un velo di piena immunità sul fatto-reato.

Si tratta di situazioni giuridiche soggettive che non sembrano in grado di assi-

curare all'istituto un solido radicamento costituzionale, trattandosi di interessi che non trovano un preciso riscontro nei diritti riconosciuti dalla Carta fondamentale. Probabilmente la Corte ha deciso di non enfatizzare il tema per poter meglio giustificare, anche alla luce del bilanciamento dei valori, il dispositivo che contraddice le premesse e rende, di fatto, cedevole il "diritto alla prescrizione". Ciò nondimeno, l'interesse dell'imputato ad essere giudicato in un tempo ragionevole dalla commissione del fatto presenta un profilo di sicura rilevanza costituzionale rappresentato dall'art. 111, co. 2, Cost. che fa assurgere il dato temporale a requisito strutturale del giusto processo. Il tema è ben presente anche alla Corte la quale, tuttavia, non ha voluto andare oltre il riferimento generale al fatto che la prescrizione concorre a realizzare la durata ragionevole del processo. Bisognava, invece, spingere più a fondo l'analisi, ma questo avrebbe acuito la già manifesta illogicità della decisione, meglio, quindi, limitarsi alla mera enunciazione di principio.

Fino ad oggi la prescrizione ha costituito, nella prassi applicativa, la sanzione per la violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. E come tutte le sanzioni ha agito sia sul piano della prevenzione speciale, bloccando il singolo processo di durata irragionevole, sia sul piano della prevenzione generale, come deterrente per l'eccessiva durata dei processi, come stimolo potentissimo al contenimento dei tempi delle attività processuali. Del resto, nemmeno i detrattori dell'istituto dubitano del fatto che senza la prescrizione i processi subiscano un'inevitabile dilatazione. La prescrizione non è in sé capace di garantire la durata ragionevole del processo, ma rappresenta la sanzione per i casi limite in cui comunque tale ragionevole durata è stata superata, a volte anche ampiamente superata. Una sorta di valvola di sicurezza in grado di attivarsi automaticamente quando ormai si è oltrepassata ogni soglia di tollerabilità civile della pena processuale, sulla base del presupposto, di carneluttiana memoria, che la pendenza stessa del processo costituisca una pena per l'imputato. L'obiezione che viene normalmente mossa a questo inquadramento della prescrizione-sanzione è che si può registrare uno scollamento fra i tempi del reato e i tempi del processo. Il reato potrebbe essere stato scoperto tardivamente, con prescrizione che matura già alle prime battute di un processo di durata estremamente ridotta, oppure il reato potrebbe essere stato individuato immediatamente dopo la sua commissione, lasciando così ampio spazio alla celebrazione di un processo di lunga durata. La considerazione risponde indubbiamente al vero, ma non coglie nel segno se si considera il principio costituzionale nella sua effettiva portata e in tutti i suoi corollari. La ragionevole durata del processo è un valore in sé, essendo teleologicamen-

te orientata a scongiurare la già ricordata pena processuale, ma è, soprattutto, una garanzia strumentale sia per assicurare l'effettività di altri cardini del giusto processo, dal diritto di difesa, al contraddittorio fino alla presunzione d'innocenza che non potrebbe reggere in rapporto alla figura degli eterni giudicabili introdotti nel sistema dalla riforma Bonafede, sia per rendere concretamente attuabile la finalità rieducativa della pena che risulterebbe inevitabilmente frustrata se la condanna sopravvenisse in un tempo troppo lontano dal reato, quando la personalità del condannato sarebbe inevitabilmente mutata rispetto al contesto in cui è stata tenuta la condotta deviante.

Considerando, dunque, il profilo strumentale del principio, quale garanzia di secondo grado, volta a soddisfare le primarie esigenze tanto di effettività dei diritti di difesa in senso lato quanto di finalismo rieducativo della pena, non è difficile cogliere il corollario necessitato del diritto a essere giudicati in tempi ragionevoli costituito dal diritto a essere processati entro un tempo ragionevole dalla commissione del reato.

Non avrebbe altrimenti senso predicare la ragionevole durata dello svolgimento processuale, anche quale garanzia del diritto di difesa, se ancor prima, non fosse assicurato il preciso diritto a un processo per fatti non eccessivamente risalenti. Qualora, infatti, si registrasse un eccessivo scollamento temporale fra il reato e il processo, tutto il castello delle garanzie processuali, comprese l'immediatezza e la concentrazione dell'accertamento, finirebbe per crollare, così come sarebbe vanificata la finalità costituzionalmente imposta alla pena.

Si può dunque ritenere, a livello di interpretazione sistematica del dato costituzionale, che il diritto alla ragionevole durata del processo implichi, quale corollario indefettibile, il diritto a che il processo stesso prenda avvio in un tempo tale da non pregiudicare l'esercizio effettivo del diritto inviolabile di difesa.

Così correttamente inquadrare tanto la portata del principio costituzionale quanto la *ratio* della prescrizione-sanzione, è agevole concludere che il processo può avere una durata irragionevole ancor prima della prescrizione, nel caso, ad esempio, della scoperta immediata del reato, ma quando risulta maturata la prescrizione, il processo è sempre di durata irragionevole in quanto lo Stato si palesa inadempiente all'obbligo costituzionalmente imposto, non essendo riuscito, peraltro nei tempi da lui stesso prestabiliti, a scoprire, dimostrare e accertare definitivamente il reato e le relative responsabilità.

Il bilanciamento fra pretesa punitiva sorretta dall'art. 112 Cost. e il diritto alla prescrizione garantito dall'art. 111, co., 2 Cost., ma riconducibile anche agli art. 24, co. 2, 27, co. 2 e 3, 111, co. 3 e 4, Cost., è presto risolto: quando in gioco ci sono i diritti fondamentali della persona, lo Stato non può esercitare

un'azione senza limiti temporali. Decorso un certo lasso di tempo, ragionevole appunto, la pretesa punitiva deve decadere.

Dalla Corte costituzionale era lecito attendersi una tutela intransigente del principio di legalità e dei diritti fondamentali che proprio nella stretta legalità trovano la loro naturale dimensione. Rimane, perciò, l'insoddisfazione per una sentenza di scopo che, a costo di gravi contraddizioni logico-giuridiche, non ha voluto affermare la prevalenza dei diritti dell'individuo a fronte della pretesa punitiva di uno Stato incapace di assicurare che la decisione definitiva intervenga in un lasso di tempo ragionevole dalla commissione del reato. Sui rapporti fra autorità e cittadino delineati dalla Corte costituzionale si misura la cifra della democrazia nel nostro Paese.

5. *Una luce nella notte.* Questa criticabile sentenza ha fatto calare la notte sui diritti degli imputati al tempo della pandemia. Tuttavia, nell'oscurità si intravede una luce, per ora fioca, ma in grado di rischiarare con una luminosità inaspettatamente diversa il più grave degli attacchi portati finora alla prescrizione, la "legge Bonafede"²⁹. Gli stessi argomenti spesi dalla Corte per sostenere la ragionevolezza della sospensione Covid-19 sembrano non lasciare spazio alla sopravvivenza della sciagurata riforma che ha sospeso in via generale la prescrizione, al punto da bloccarla del tutto dopo la sentenza di primo grado, trasformando così gli imputati, condannati o assolti non fa differenza, in eterni giudicabili nel corso dei gradi di impugnazione che, nel frattempo, sono divenuti giudizi cartolari abbandonati alla inesorabile lentezza che accompagna la solitudine del giudice. Se la sospensione dei termini prescrizione deve «rispettare ... il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.)»³⁰, come potrà il Giudice delle leggi salvare la più irragionevole, sproporzionata e dilatoria sospensione della prescrizione?

²⁹ Art. 1, lett. d), e), f) l. n. 3 del 9 gennaio 2019.

³⁰ Corte cost., n. 278 del 2020, § 13.